



Ministero dei Trasporti  
**CAPITANERIA DI PORTO  
PESARO**

61100 - PESARO

P.d.c.: Lgt. NP OREFICE - ☎ 0721/33420

AI VEDI ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

Servizio Personale Marittimo/Attività Marittime  
e Contenzioso

Sezione Gente di Mare e Pesca

Indirizzo telegrafico: Compamare Pesaro

Prot. n. 03.01.21/ 12249 /Pesca

Allegati n. \_\_\_\_\_

Fax : 0721/33420 - 21711

E-mail: [pesaro@guardiacostiera.it](mailto:pesaro@guardiacostiera.it)

Sito internet: [www.pesaro.guardiacostiera.it](http://www.pesaro.guardiacostiera.it)

**Argomento:** Pesca ricreativa e sportiva del tonno rosso.-

(Spazio riservato  
a protocolli, visti  
e decretazioni).

Con la pubblicazione del regolamento CE 1559/2007 del 17.12.2007 che istituisce un piano pluriennale di ricostruzione del tonno rosso nell'atlantico orientale e nel mediterraneo, sono state introdotte le definizioni di "pesca sportiva" e "pesca ricreativa" e le relative modalità generiche sui divieti derivanti da tali attività.

Orbene, nel rispetto degli orientamenti contenuti nel predetto regolamento, la scrivente ha ritenuto opportuno emettere l'ordinanza n. 15/2008 del 08.04.2008 (consultabile sul sito [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it) alla voce Ordinanze) che disciplina, nei porti ricadenti nell'ambito di giurisdizione del proprio Compartimento Marittimo, lo sbarco e la registrazione statistica del Tonno Rosso che, nella fattispecie, all'art. 6 richiama l'attività di pesca sportiva e ricreativa della specie ittica in parola.

Ciò premesso, si rammentano di seguito gli obblighi e le incombenze ai quali sono soggetti i pescatori che effettuano la pesca sportiva e/o ricreativa del tonno rosso:

**Pesca Sportiva**

La "Pesca sportiva" è una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale (tale licenza non è prevista in Italia).

- divieto di catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare esemplari di tonno rosso al di sotto della taglia minima consentita pari a 30 Kg. o 115 cm;
- è vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito di competizioni di pesca sportiva, salvo per fini caritativi;
- le gare di pesca sportiva vanno autorizzate dalla competente Autorità Marittima;
- per quanto possibile, ogni associazione/sodalizio di pesca sportiva ha l'obbligo di rilasciare i tonni rossi catturati vivi, in particolare del novellame.

### Pesca Ricreativa

La "Pesca ricreativa" è una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale (tale licenza non è prevista in Italia).

- nell'ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare;
- divieto di catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare esemplari di tonno rosso al di sotto della taglia minima consentita pari a 30 Kg. o 115 cm;
- è vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito della pesca ricreativa, salvo per fini caritativi;
- per quanto possibile, nel corso della pesca ricreativa è opportuno rilasciare i tonni rossi catturati vivi, in particolare del novellame.

### Disposizioni comuni alla pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso

Nel caso di un eventuale provvedimento di interruzione della pesca professionale del tonno rosso, l'interruzione de quo verrà applicata anche nei confronti della pesca sportiva/ricreativa, come precisato dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con il dispaccio prot. n. 3736 del 05.06.2008.

A cura dei comandanti delle unità da diporto che effettuano le catture di tonno rosso, i dati relativi alle catture, siano esse provenienti dalla pesca ricreativa che sportiva, dovranno essere comunicati all'Autorità Marittima del porto designato in cui avviene lo sbarco, secondo i dati e le modalità richiamate nell'allegato D) dell'Ordinanza in epigrafe citata, che per comodità d'uso, si unisce in copia, con l'invito a volerlo estendere ai propri consociati, qualora effettuino la pesca del tonno rosso.

In ultimo, si invitano codeste associazioni/sodalizi a voler estendere i contenuti della presente ai propri associati che effettuano tale tipo di pesca; rimanendo a disposizione per ogni eventuale delucidazione/chiarimento in merito.

D'ordine  
IL CAPO SEZIONE PESCA  
Luogotenente NP Francesco OREFICE

**PESCA RICREATIVA/SPORTIVA****COMUNICAZIONE DI CATTURA DEL TONNO ROSSO****(art. 10 e 11 Reg. CE 1559/2007)**

Nome dell'unità: .....

Numero e Ufficio d'iscrizione: .....

Nominativo del Comandante dell'unità da diporto: .....

Riferimento comunicazione (VHF, cell.) in data ..... alle ore ..... all'Autorità Marittima  
di .....

Porto di sbarco .....

Specificare se le catture sono avvenute nel corso della pesca ricreativa o sportiva .....

Data della cattura	Quantitativi catturati (Kg. e Tons.)	Numero di esemplari	Posizione	
			Latitudine	Longitudine
		1 (uno)		

Data .....

Firma del Comandante dell'unità  
.....**Modalità per effettuare la comunicazione preliminare.**

A cura dei comandanti delle unità da diporto che effettuano catture di tonno rosso, i dati relativi alle catture, siano esse provenienti dalla pesca ricreativa che sportiva, dovranno essere comunicati all'Autorità Marittima del porto designato in cui avviene lo sbarco, utilizzando i dati richiamati nel presente allegato, secondo le modalità di seguito indicate:

- comunicazione del proprio orario di previsto arrivo in porto, con congruo anticipo alla locale Autorità Marittima, mediante contatti via VHF/FM sui canali 16 (156,800 Mkhz - primo contatto) e canale 12 (156,600 Mkhz - canale di lavoro) ovvero, telefonicamente ai seguenti numeri di utenza telefonica:

0721/400016 (per il porto designato di Pesaro)

0721/801329 (per il porto designato di Fano)

Entro cinque giorni dallo sbarco del tonno rosso, il presente allegato D) dovrà essere consegnato, alla medesima Autorità Marittima.

I comandanti delle unità di cui sopra, una volta ormeggiati in porto, non potranno iniziare le operazioni di pesatura e sbarco del prodotto pescato, sino a quando non sia presente in banchina un incaricato della locale Autorità Marittima.

Qualora per questioni contingenti, non possa essere assicurata la presenza in banchina di un incaricato della locale Autorità Marittima, lo sbarco potrà essere eseguito solo dopo aver ottenuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.